FONDAZIONE RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

Newsletter di aggiornamento

e approfondimento in materia di

SICUREZZA SUL LAVORO

GRUPPO 24 ORE

Maggio 2020

Sommario

NEWS DELLA FONDAZIONE

CORSI GRATUITI IN MODALITA' FAD

SUL SITO DELLA FONDAZIONE IL CALENDARIO DEI CORSI SU PIATTAFORMA ZOOM

Per partecipare è obbligatoria la registrazione ed avere un pc/tablet con webcam e microfono abilitati e funzionanti

NEWS E APPROFONDIMENTI

COVID-19 - Sicurezza e protocollo - 1

PROTOCOLLO DI SICUREZZA MODELLABILE A MISURA D'AZIENDA

L'applicazione all'interno delle aziende di un protocollo contenente le misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contrarre il Covid-19 è un adempimento chiave nel percorso, abbastanza caotico, che accompagna l'avvio della cosiddetta fase 2.

(Giampiero Falasca, Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 maggio 2020)

5

COVID-19 - Sicurezza e protocollo - 2

DIALOGO COLLABORATIVO CON IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nell'attività di contenimento del coronavirus definita negli atti governativi e nei protocolli condivisi viene previsto un ruolo per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Obiettivo dei protocolli è la regolamentazione e l'indicazione delle operazioni finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate dal Governo per contrastare l'epidemia di Covid-19 e, da ultimo, riepilogate nel Dpcm del 26 aprile 2020.

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 maggio 2020)

7

COVID-19 – Sicurezza, Dpi e agevolazioni

EMERGENZA CORONAVIRUS, RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI DPI, AL VIA LE PRENOTAZIONI DEI RIMBORSI DALL'11 AL 18 MAGGIO

Invitalia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bando che, in attuazione dell'articolo 43, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 4 maggio 2020)

9

COVID-19 - Sicurezza e infortuni - 1

CONTAGI DA CORONAVIRUS SENZA IMPATTO SUL TASSO INFORTUNISTICO DELL'AZIENDA

L'articolo 42 del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 110 del 29 aprile, supplemento ordinario 16), ha previsto importanti disposizioni sulla competenza Inail relativa alla gestione dei lavoratori affetti da coronavirus: nei casi accertati di infezione da Sars- CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve redigere il normale certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'Inail che assicura la tutela dell'infortunato.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 4 maggio 2020)

13

COVID-19 - Sicurezza e infortuni - 2

IL DATORE DEVE FARE LA DENUNCIA ALL'INAIL ENTRO DUE GIORNI

La sostanziale equiparazione del contagio da Covid 19 a un infortunio sul lavoro impone anche al datore di lavoro una serie di adempimenti da espletare secondo le tempistiche previste dalla normativa in campo infortunistico. In particolare, i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, devono effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia-comunicazione di infortunio in base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11247 del 30 giugno 1965.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 4 maggio 2020)

15

COVID-19 - Sicurezza e protocollo: appalti

PROTOCOLLO SANITARIO, L'AZIENDA DEVE VIGILARE SULL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE

Di particolare rilievo risultano le nuove previsioni relative a tutte le aziende che hanno interferenze con altre, per le quali viene prescritto che in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 maggio 2020)

17

COVID-19 - Sicurezza e protocollo - 3

PROTOCOLLO GENERALE DI SICUREZZA: IL QUADRO DELLE CRITICITÀ DOPO LE MODIFICHE DEL 24 APRILE

Lo scorso 24 aprile i sindacati e le associazioni datoriali hanno aggiornato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo 2020, aprendo così uno spiraglio concreto per l'avvio della cd. "fase 2".

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 2 maggio 2020)

19

COVID-19 - Sicurezza e protocollo - 4

PROTOCOLLO VERIFICATO ANCHE TRAMITE FATTURE

Le aziende che proseguono o riprendono l'attività in questo momento emergenziale devono assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per questo il 24 aprile è stato aggiornato il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il documento condiviso tra le parti sociali ha lo scopo di garantire la tutela della salute dei lavoratori.

(Giuseppe Maccarone e Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 maggio 2020)

23

COVID-19 - Ispezioni

ISPEZIONI, LE INDICAZIONI DELL'INL SULLE VERIFICHE DEI PIANI ANTI-CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

In attesa dell'avvio della cd. "fase 2", anche la macchina ispettiva comincia ad affilare le proprie armi dei controlli sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; infatti, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota 20 aprile 2020, prot.n. 149, ha fornito una serie d'indicazioni operative al proprio personale, alla luce delle ultime disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 27 aprile 2020)

25

COVID-19 – Unione Europea

AGENZIA EUROPEA, PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Con la pubblicazione di "Covid-19: guidance for the workplace", l'Agenzia ha fornito una serie articolata di linee guida destinate ai contesti lavorativi non sanitari che, come emerge dal comunicato del 16 aprile 2020, vanno ad affiancarsi alle indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), agenzia sorella dell'Eu-Osha, che sta seguendo da vicino la diffusione del coronavirus e sta pubblicando aggiornamenti e risorse sul proprio sito istituzionale.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 aprile 2020)

29

COVID-19 – Sicurezza e cantieri
CORONAVIRUS, NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI NELLA FASE 2
Siglato il 24 aprile - dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL - il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 27 aprile 2020)
31

RASSEGNA NORMATIVA
35

Chiuso in redazione il 5 maggio 2020

News e approfondimenti

COVID-19 – Sicurezza e protocollo - 1

Protocollo di sicurezza modellabile a misura d'azienda

(Giampiero Falasca, Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 maggio 2020)

L'applicazione all'interno delle aziende di un protocollo contenente le misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contrarre il Covid-19 è un adempimento chiave nel percorso, abbastanza caotico, che accompagna l'avvio della cosiddetta fase 2.

Nel sistema delineato dal Dpcm del 26 aprile, infatti, tutte le aziende autorizzate a riaprire da ieri (quelle contenute nel corposo allegato 3) non devono effettuare alcuna comunicazione (come accadeva sulla base della disciplina precedente) e non sono soggette a controlli preventivi, ma sono chiamate a rispettare uno specifico impegno: applicare le misure di sicurezza condivise concordate tra le parti sociali a livello nazionale.

Questo adempimento è previsto dall'articolo 2, comma 6, del Dpcm, dove si stabilisce che le imprese le cui attività non sono sospese «rispettano i contenuti del Protocollo» sottoscritto il 24 aprile tra Governo e parti sociali (e di quelli speciali per cantieri e logistica, relativamente alle imprese di questi settori). La stessa norma fissa una sanzione molto dura per il caso di mancato rispetto dell'obbligo: si prevede, infatti, la sospensione dell'attività «fino al ripristino delle condizioni d sicurezza».

Il Dpcm fissa un percorso flessibile per il rispetto dell'adempimento. In generale, ciascuna impresa può limitarsi a rispettare il protocollo nazionale, adottando le misure di precauzione ivi indicate; tuttavia, ogni azienda può integrarle con altre equivalenti o più incisive, qualora valuti necessario e opportuno rinforzare le misure in relazione alla propria organizzazione.

Per attuare il proprio piano di sicurezza, l'impresa definisce un proprio documento, nel quale devono essere elencate le misure anti contagio: tale documento seguirà l'impianto del protocollo definito a livello nazionale, adottato in relazione alle caratteristiche dello specifico contesto produttivo. Tale scelta deve essere compiuta dall'azienda «previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali»: secondo tale impostazione, le scelte in materia di sicurezza restano di competenza del datore di lavoro, ma viene assegnato un ruolo consultivo ai rappresentanti dei lavoratori.

Il protocollo del 24 aprile stabilisce anche un meccanismo di aggiornamento delle misure di sicurezza adottate dall'azienda.

Si prevede, infatti, la costituzione di un apposito comitato, nel quale sono presenti le rappresentanze sindacali aziendali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ovviamente, tale organismo dovrà essere costituito solo ove le rappresentanze sindacali sono presenti, non potendosi materialmente procedere in mancanza.

Per i settori che tradizionalmente hanno sviluppato sistemi di concertazione su un livello diverso da quello aziendale, si prevede la possibilità di svolgere il confronto all'interno di organismi costituiti a livello territoriale.

Nel complesso, queste misure assegnano alle relazioni industriali un compito importante in materia di sicurezza sul lavoro: non viene introdotta una forma di cogestione della sicurezza, che resta saldamente in mano ai datori di lavoro, ma vengono rinforzati i meccanismi di discussione e consultazione sulle misure di prevenzione della salute, allo scopo di rafforzare la loro efficacia e condivisione tra i lavoratori.

Protocollo di sicurezza modellabile a misura d'azienda

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 5 maggio 2020)

Nell'attività di contenimento del coronavirus definita negli atti governativi e nei protocolli condivisi viene previsto un ruolo per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Obiettivo dei protocolli è la regolamentazione e l'indicazione delle operazioni finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate dal Governo per contrastare l'epidemia di Covid-19 e, da ultimo, riepilogate nel Dpcm del 26 aprile 2020.

Dopo l'individuazione di misure tecniche e sanitarie, i protocolli prevedono la costituzione del comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rsl).

Il Comitato, che potrà essere costituito a livello territoriale ove lo richiedano particolari tipologie d'azienda, fa salve le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), il che comporta che questi sarà informato e formato dal datore di lavoro, oltre che in merito ai rischi e all'organizzazione della sicurezza connessa all'attività dell'impresa, anche per tutto ciò che riguarda il rischio da coronavirus, nonché delle misure adottate per contrastarlo.

È da segnalare, altresì, che in merito a quest'ultimo aspetto i protocolli prevedono che il medico competente, nell'attività di contrasto al coronavirus, collabori oltre che con il datore di lavoro, anche con il rappresentante dei lavoratori aziendale o territoriale (Rlt).

Assunta così una completa conoscenza dei fattori di rischio esistenti in azienda, si ritiene che il contributo da parte dell'Rls o Rlt possa essere considerato di estrema importanza ai fini del contenimento della diffusione del virus, nonché di ausilio allo stesso datore di lavoro il quale potrà avvalersi di una azione di riscontro continuo e immediato, anche con possibili tempestivi "aggiustamenti", sulla reale efficacia delle particolari misure adottate.

Si tratta di una attività di collaborazione che, se ben organizzata ed esercitata dai soggetti coinvolti, potrebbe tradursi in un evidente e notevole beneficio a favore dei lavoratori e della stessa azienda.

Emergenza coronavirus, rimborso delle spese per l'acquisto di DPI al via le prenotazioni dei rimborsi dall' 11 al 18 maggio

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 4 maggio 2020)

Invitalia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bando che, in attuazione dell'articolo 43, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Si tratta, in sintesi, di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; di guanti in lattice, in vinile e in nitrile; di dispositivi per protezione oculare; di indumenti di protezione quali tute e/o camici; di calzari e/o sovrascarpe; di cuffie e/o copricapi; di dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; di detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L'importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.

Il bando di Invitalia prevede 3 fasi:

1) Le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso dall'11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.

2) Sempre sul sito dell'Agenzia, seguirà la pubblicazione dell'elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.
3) La domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica.

Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese;

b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno.

Ai fini dell'accesso al rimborso, le spese devono:

a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso;

b) essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;

c) essere non inferiori a euro 500,00;

d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Deve essere infine ricordato che l'impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l'acquisto dei DPI.

Come anticipato, le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti fasi:

FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO

In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell'Agenzia, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:

- codice fiscale dell'impresa proponente;
- codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;

- importo da rimborsare.

Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione sono pubblicate nella pagina dedicata all'intervento "Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell'Agenzia, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico.

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l'orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall'Agenzia. Al termine della procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio che attesta il predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo.

La prenotazione risulta regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale del legale rappresentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell'ambito della procedura. Nel caso in cui i predetti dati non siano formalmente corretti o nel caso in cui differiscano dalle informazioni desumibili dal Registro imprese, la prenotazione del rimborso risulta irricevibile e la stessa si considera decaduta.

Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso. In caso di presentazione di più prenotazioni, è considerata, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla fase 2, la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO

Entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata all'intervento "Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell'Agenzia, è pubblicato l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta.

L'elenco, come sopra determinato, indica, per ciascuna prenotazione, l'importo del contributo richiesto e l'esito della prenotazione stessa, con i seguenti possibili casi:

a) prenotazioni collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso;

b) prenotazioni risultate non ammissibili alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso.

Sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che,

complessivamente, prevedono l'erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 4, maggiorato del 20 percento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell'ambito della fase 3.

Resta fermo che le imprese hanno diritto a ricevere il rimborso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La pubblicazione sul sito dell'Agenzia del suddetto elenco costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso all'invio delle prenotazioni.

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase 3.

FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell'elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web dell'Agenzia.

Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell'apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web dell'Agenzia, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 20

Contagi da coronavirus senza impatto sul tasso infortunistico dell'azienda

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 4 maggio 2020)

L'articolo 42 del Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 110 del 29 aprile, supplemento ordinario 16), ha previsto importanti disposizioni sulla competenza Inail relativa alla gestione dei lavoratori affetti da coronavirus: nei casi accertati di infezione da Sars-CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve redigere il normale certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'Inail che assicura la tutela dell'infortunato.

È stato normativamente disposto, dunque, che il periodo di astensione dal lavoro determinata da infezione da coronavirus contratta in occasione del lavoro (comprensivo del periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro), fosse di diretta competenza dell'istituto assicurativo.

L'Inail stesso, il 3 aprile, ha diffuso una dettagliata circolare (la 13 del 2020) per disciplinare anche dal punto di vista operativo la gestione dei casi Covid 19.

Uno dei punti critici della norma è infatti la necessità di stabilire che il contagio sia avvenuto in occasione del lavoro, prova in assoluto non facile da fornire, poiché è evidente che anche a causa del lungo periodo di incubazione non ci possa essere certezza sul luogo e sulla causa del contagio, se cioè sia avvenuto in occasione del lavoro ovvero nell'ambito della vita privata del lavoratore.

L'Istituto ha fornito importanti chiarimenti, facendo riferimento in primo luogo a una precedente circolare (la 74 del 23 novembre 1995), riguardante in generale la trattazione delle malattie infettive e parassitarie, e inquadrando queste affezioni come infortuni sul lavoro. L'Inail ha precisato che nell'attuale situazione pandemica devono necessariamente operare delle presunzioni semplici (che cioè possono essere smentite da prove positive di segno contrario), assumendo che per gli operatori sanitari debba ritenersi altamente probabile che l'infezione sia stata contratta in occasione del lavoro, così come per altre categorie fortemente esposte quali ad esempio lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite e banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, e altre categorie assimilabili a queste. È ritenuto indennizzabile dall'Inail ogni

caso di contagio che in base a indizi gravi precisi e concordanti sia riconducibile al posto di lavoro (o meglio, all'occasione di lavoro) del soggetto ammalato. Infine, stando alle linee guida di riferimento, la tutela assicurativa è estesa a tutti i casi in cui l'identificazione delle cause precise del contagio si presentino problematiche.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. L'Istituto assicura la tutela dell'infortunato.

È essenziale, ai fini della tutela Inail, che sia trasmessa all'Istituto anche la certificazione relativa all'avvenuto contagio: documentazione che può consistere in qualunque accertamento clinico strumentale in grado di attestare, in base alle attuali conoscenze scientifiche, l'avvenuto contagio. Questa documentazione può essere trasmessa anche in un secondo momento o acquisita direttamente dall'infortunato senza ricorrere alla trasmissione telematica da parte del medico.

Infine, il Dl 18/2020 prevede espressamente che i casi Covid pur qualificati come infortuni sul lavoro gravino sulla gestione assicurativa ma non siano computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell'azienda.

Pertanto, come del resto avviene in analogia ad altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti dei contagi da coronavirus non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato. Infine, la circolare Inail ha precisato che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere.

Come per gli altri casi di infortunio, i datori di lavoro del settore pubblico e privato assicurati all'Inail devono poi effettuare la denuncia-comunicazione d'infortunio all'Istituto in base all'articolo 53 del Dpr 11247/1965 (…).

Il datore deve fare la denuncia all'Inail entro due giorni

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 4 maggio 2020)

La sostanziale equiparazione del contagio da Covid 19 a un infortunio sul lavoro impone anche al datore di lavoro una serie di adempimenti da espletare secondo le tempistiche previste dalla normativa in campo infortunistico. In particolare, i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, devono effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia-comunicazione di infortunio in base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11247 del 30 giugno 1965. Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro dovrà fare la denuncia compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l'apposito campo «malattia infortunio» presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio online con facoltà di compilazione dei campi «data inizio prognosi» e «data fine prognosi».

I dettagli della denuncia

La circolare Inail 13 del 3 aprile invita a prestare particolare attenzione nel compilare la denuncia di infortunio per quanto riguarda le parti relative alla data dell'evento infortunistico, alla data di abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica che attesta l'avvenuto contagio. È evidente che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio, decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

La conoscenza può arrivare dalla certificazione trasmessa telematicamente dal medico che accerta l'avvenuto contagio: il certificato dovrà riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento-contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Sarà poi cura dell'Inail trasmettere all'Inps le posizioni relative ai casi che l'Istituto ritiene non indennizzabili come infortunio.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail (a fini assicurativi) gli infortuni da cui siano colpiti

i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni (a fini statistici anche quelli sotto i tre giorni), indipendentemente da ogni valutazione sulla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, così come previsto sia dal Dpr 1124/1965, sia dall'articolo 18 comma 1 lettera r) del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) che identifica questo adempimento fra quelli ai quali è tenuto il datore di lavoro.

L'obbligo della comunicazione di infortunio ai fini statistici e informativi – nel caso di denuncia per infezione Covid - si considera comunque assolto per mezzo della denuncia-comunicazione di infortunio.

QUANDO SCATTA LA TUTELA INAIL

CHI È COINVOLTO DALLA COPERTURA

Sono destinatari della copertura Inail i lavoratori dipendenti e assimilati ai dipendenti con i requisiti soggettivi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965 e gli altri soggetti previsti dal Dlgs 38/2000(lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali sull'obbligo e sulla tutela assicurativa Inail.

DA QUANDO PARTE LA COPERTURA

La copertura Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificato medico per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (che può essere accertato anche dopo l'inizio della quarantena). Si computano da queste date i giorni di franchigia per il calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro

IL MOMENTO DELL'INFORTUNIO

Per la Cassazione (9913/2016), perchè l'infortunio sia indennizzabile dall'Inail, basta che sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Il significato estensivo di «occasione di lavoro» comprende tutte le condizioni tn cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali c'è un rischio di danno per il lavoratore, sia che il danno provenga dall'apparato produttivo, sia da situazioni ineludibili del lavoratore

COPERTURA INPS O INAIL

Nei casi di dubbia competenza, in base alla circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, la tutela Inail non è dovuta e bisogna segnalare il caso all'Inps, allegando la documentazione sanitaria agli atti della pratica, per evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa. Anche l'Inps procede allo stesso modo rispetto all'Inail se rileva che l'evento denunciato non rientra nella propria competenza

Protocollo sanitario, l'azienda deve vigilare sull'attività dell'appaltatore

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 maggio 2020)

La ripresa delle attività e la prosecuzione di quelle già in funzione è strettamente legata all'osservanza dei Protocolli di sicurezza predisposti in questo lungo periodo di restrizione.

Il documento di riferimento continua ad essere il Protocollo condiviso fra Governo e parti sociali, aggiornato il 24 aprile e recepito nel Dpcm 26 aprile 2020 il quale, all'articolo 2, comma 6, ha disposto l'obbligo per tutte le attività non sospese di rispettare le prescrizioni contenute nel suddetto documento e per quanto di competenza, nei protocolli di filiera per cantieri, trasporti e logistica, quindi tutte le aziende sono tenute ad uniformarsi al nuovo Protocollo con obbligo per chi già era in attività di aggiornare le proprie procedure sulla base delle linee guida del 24 aprile.

Di particolare rilievo risultano le nuove previsioni relative a tutte le aziende che hanno interferenze con altre, si pensi ai manutentori, vigilanza, imprese di pulizie e similari, per le quali viene prescritto che in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Le regole tra aziende e imprese appaltatrici

L'azienda committente inoltre è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. Si tratta in sostanza in quest'ultimo caso di informazioni da condividere in sede di riunione di coordinamento e per le quali committente a appaltatore debbono prevedere sessioni informative adeguate per i rispettivi addetti e che responsabilizza in modo significativo il committente.

I dispositivi di protezione

Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale (Dpi) viene imposto che, nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei

rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i Dpi idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica.

Responsabilizzato il ruolo del medico competente

Infine, ampio spazio al ruolo del medico competente il cui ruolo viene fortemente responsabilizzato.

E' infatti previsto che possa suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus, dovendo inoltre essere consultato alla ripresa delle attività per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità (anche in relazione all'età) e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid- 19.

Dunque, un complesso di raccomandazioni che sono diventate in realtà disposizioni cogenti e che obbligano i datori di lavoro ad adottare le misure previste nei Protocolli come condizione preliminare per l'apertura e la prosecuzione dell'attività, essendo espressamente previsto all'articolo 2, comma 8, del Dpcm 26 aprile che in caso di mancato rispetto del Protocollo l'attività viene sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Protocollo generale di sicurezza: il quadro delle criticità dopo le modifiche del 24 aprile

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 2 maggio 2020)

Lo scorso 24 aprile i sindacati e le associazioni datoriali hanno aggiornato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo 2020, aprendo così uno spiraglio concreto per l'avvio della cd. "fase 2".

Dopo un mese circa di "rodaggio", infatti, dalla prima applicazione del Protocollo generale 14 marzo 2020, è emersa l'esigenza d'integrarlo in alcuni punti, per rendere più efficaci le misure da mettere in campo, da includere nei Protocolli di Sicurezza Anti-contagio (PSA) che le aziende sono tenute a elaborare.

Con il Protocollo integrativo del 24 aprile 2020, quindi, le parti sociali hanno recepito ciò mantenendo fermo che, sulla base dei principi di tutela del diritto alla salute del cittadino (cfr. artt. 32 e 41 Cost.), la prosecuzione delle attività produttive e il riavvio di quelle che erano state sospese può avvenire solo alla presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione dal rischio di contagio da COVID-19.

Infatti, è "obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative"; di conseguenza appare fermo un punto nodale sul quale è bene essere subito chiari: il riavvio delle attività consentite con l'ultimo D.P.C.M. 26 aprile 2020 è legittimo solo se il datore di lavoro applica quanto previsto da tale Protocollo, ora riportato nell'allegato 6 del predetto decreto.

Per il settore edile, poi, sempre il 24 aprile 2020 le parti sociali hanno anche aggiornato il Protocollo del 24 marzo 2020, confermando così la previsione di un modello gestionale, invero, più rigido rispetto a quello del Protocollo generale 14 marzo 2020.

La certificazione medica di "avvenuta negativizzazione"

Concentrando, quindi, l'attenzione sulle innovazioni più significative che sono state apportate al Protocollo generale 14 marzo 2020, risalta alla vista la modifica alla disciplina sui rientri dei

lavoratori.

Infatti, l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal competente dipartimento di prevenzione territoriale.

Si tratta, quindi, di una condizione imprescindibile affinché un lavoratore colpito da coronavirus possa ritornare in azienda che pone, però, anche il problema della valutazione della sua idoneità alla mansione e il suo rinserimento nell'ambiente di lavoro.

Sotto tale profilo, infatti, va ricordato che l'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, prevede un regime ben delineato in tal senso ma che, invero, non è stato concepito per affrontare una situazione pandemica come quella attuale; di conseguenza se il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo superiore ai sessanta giorni continuativi, prima che lo stesso rientri in azienda dovrà essere necessariamente sottoposto a visita da parte del medico competente che esprimerà, così, il giudizio d'idoneità alla mansione.

I problemi sorgono nell'ipotesi in cui, invece, tale limite non venga superato anche se ciò appare poco probabile visto il decorso abbastanza lungo della malattia; in tale caso, infatti, al momento il D.Lgs. n.81/2008, non prevede che il datore di lavoro possa autonomamente attivarsi attraverso il medico competente.

Sul piano operativo, quindi, una soluzione potrebbe essere quella che sia lo stesso lavoratore a chiedere di essere sottoposto a visita, secondo quanto prevede l'art. 41, c.1, lett. c); ciò nel suo diretto interesse in quanto la malattia lascia strascichi che potrebbero determinare uno stato di salute che potrebbe essere peggiorato delle attività lavorative da svolgere.

Lavoratori fragili

Sotto questo profilo, quindi, il lavoratore colpito da COVID-19, deve necessariamente essere considerato come un soggetto "fragile" e, coerentemente, il Protocollo stabilisce che il medico competente collabori al reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Inoltre, in merito il Protocollo aggiornato stabilisce anche che il medico competente è tenuto a segnalare all'azienda situazioni di "particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy".

Si tratta, quindi, di un adempimento di notevole rilevanza in quanto al professionista viene chiesto di segnalare quei lavoratori che, sulla base delle sue conoscenze derivanti dal controllo sanitario effettuato, corrono maggiori rischi in caso di contagio.

Ciò può essere legato, oltre che alla sussistenza di patologie, anche all'età considerato che gli studi condotti fin ora dimostrano in modo inequivocabile che la malattia ha una gravità correlata, in generale, a tale fattore.

Interventi organizzativi e sanificazione

Alcune integrazioni sono state apportate, poi, anche alle misure riguardanti gli interventi organizzativi e la sanificazione.

Il Protocollo aggiornato, infatti, prevede che il datore di lavoro, in base alle specificità della propria attività, proceda anche ad una rimodulazione dei livelli produttivi, degli spazi di lavoro e delle postazioni, onde consentire idoneo distanziamento (misura n. 8).

Inoltre, nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, viene suggerito di allocarli, temporaneamente, in uffici inutilizzati e sale riunioni.

In ogni caso, comunque, sarà necessario ripensare alla disposizione planimetrica delle postazioni di lavoro, in modo da garantire la distanza di sicurezza – l'Agenzia per la Sicurezza e la Salute sul lavoro indica almeno due metri – e, evidentemente, sorgeranno non pochi problemi per gli ambienti cd. "open space".

Altro punto importante e innovativo introdotto con il Protocollo integrativo del 24 aprile 2020 è il capitolo sanificazioni; infatti, nelle aree geografiche a maggiore pandemia e nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

In tale caso occorrerà fare riferimento a quanto previsto dal Ministero della Salute nella circolare 22 febbraio 2020, n.5443.

Sospensione dell'attività

Altra innovazione, inoltre, è la previsione della sospensione dell'attività nel caso della mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione.

Fin da subito sono sorte, però, molte discussioni circa la legittimità di tale norma – come, del resto, la legittimità di tale Protocollo in relazione a quanto prevede l'art. 39 Cost. – ma la questione è stata subito "stoppata" dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, che all'art. 2, c.6, prevede espressamente come sanzione per la mancata osservanza del Protocollo 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si osservi che la stessa sanzione è prevista anche qualora l'inosservanza riguardi il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8).

Rapporto con il D.Lgs. n.81/2008

Non rimane, infine, che osservare che anche dopo l'aggiornamento del 24 aprile 2020, il Protocollo non entra, però, nel merito dell'applicazione del D.Lgs. n.81/2008; su tale profilo va ricordato che Confindustria con Nota illustrativa del 16 marzo 2020, ha tenuto a precisare, infatti, che tale documento "si muove nella logica della precauzione per tutelare i lavoratori da un rischio biologico generico (eguale per tutta la popolazione), per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità sanitarie. L'intesa si colloca, dunque, al di fuori della prevenzione regolata dal D.lgs. 81/2008 (in questa logica, come evidenziato da più parti – es. Regione Veneto – l'azienda non è tenuta ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi)".

Protocollo verificato anche tramite fatture

(Giuseppe Maccarone e Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 maggio 2020)

Le aziende che proseguono o riprendono l'attività in questo momento emergenziale devono assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per questo il 24 aprile è stato aggiornato il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento condiviso tra le parti sociali ha lo scopo di garantire la tutela della salute dei lavoratori regolamentando l'accesso in azienda sia dei dipendenti che degli operatori esterni. La mancata attuazione delle previsioni contenute nel protocollo e il conseguente verificarsi di situazioni che non assicurino adeguati livelli di protezione, sottopongono l'impresa al rischio della sospensione dell'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In tale contesto l'Ispettorato nazionale del Lavoro svolge un ruolo di controllo di primaria importanza. Le verifiche possono essere svolte in presenza, come illustrato nei giorni scorsi dall'Inl stesso nella circolare 149 del 20 aprile (aggiornata il 27 aprile) contenente dettagliate istruzioni per gli ispettori.

Tuttavia non si esclude la possibilità di accertamenti documentali tramite strumenti telematici. Le attività di controllo sul territorio, infatti, vengono svolte in coordinamento con le Prefetture a cui spetta la decisione sulle modalità di esecuzione. E il controllo basato su documenti può essere utilizzato quale attività di screening prima di procedere alle visite in azienda.

Ne è un esempio in tal senso la lettera preparata dall'Ispettorato territoriale di Cosenza con cui si chiede alle aziende di compilare un questionario e di restituirlo (tramite posta elettronica) allegando alla risposta un numero considerevole di documenti. Viene richiesto di esibire, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione, le fatture da cui si possa evincere che l'azienda ha:

- acquistato i dispositivi di protezione individuale; i liquidi (gel) igienizzanti; il termometro per la misurazione della temperatura corporea;

- eseguito la sanificazione dei locali;

- effettuato la formazione e l’addestramento dei dipendenti per la prevenzione del contagio.

Il datore di lavoro deve, inoltre, produrre la copia delle schede firmate dai dipendenti che attestano di aver ricevuto i Dpi, il gel e altri presidi.

Ispezioni, le indicazioni dell'INL sulle verifiche dei piani anti-contagio nei luoghi di lavoro

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 27 aprile 2020)

In attesa dell'avvio della cd. "fase 2", anche la macchina ispettiva comincia ad affilare le proprie armi dei controlli sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; infatti, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota 20 aprile 2020, prot.n. 149, ha fornito una serie d'indicazioni operative al proprio personale, alla luce delle ultime disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Tale provvedimento, infatti, oltre a dettare alcune importanti disposizioni in merito, attribuisce ai Prefetti funzioni di controllo di primaria rilevanza su quelle attività produttive che non sono sospese, di cui alcune sono tenute anche alla comunicazione di esercizio, oltre che sul rispetto di quanto previsto dall'accordo raggiunto da CONFINDUSTRIA-CONFAPI e CGIL-CISL-UIL, su invito del Governo, che hanno sottoscritto il 14 marzo 2020 il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", rivisto successivamente con il Protocollo integrativo del 24 aprile 2020, che costituirà oggetto di un successivo approfondimento.

Con la nota n.149/2020, quindi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro da un lato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla collaborazione con l'autorità prefettizia mentre, dall'altro, ha fornito anche delle linee guida per l'effettuazione delle verifiche sul "protocollo anti-contagio" (allegato "C"); inoltre, come vedremo, al provvedimento sono allegati anche i modelli di verbale di verifica e di check list delle verifiche da effettuare (allegati "D" ed "E") e le istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo (allegato "F").

La collaborazione con i Prefetti

Per quanto riguarda la collaborazione con i Prefetti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti a seguito della circolare 14 aprile 2020, prot.n. 15350, del Ministero dell'Interno.

In tale provvedimento, sottolinea l'Ispettorato, il Ministero ha precisato che i Prefetti potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali

oggetto del predetto Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e, più in generale, sull'osservanza "…delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori".

Si tratta, quindi, di un'attività di supporto alle Prefetture che, come precisato dall'Ispettorato, si dovrà dunque inquadrare in un contesto "…estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell'esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza" e finalizzato, appunto, all'accertamento da parte delle imprese in attività del citato Protocollo 14 marzo 2020.

Attività ispettiva che sarà, quindi, concorrente con la collaborazione che i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali "…sono parimenti chiamati a rendere e con i quali occorrerà pertanto operare in stretto raccordo, intrattenendo ogni necessaria forma di coordinamento".

Programmazione e limitazioni alle attività ispettive

In tale cornice, però, secondo l'Ispettorato la predetta collaborazione nell'attività di controllo non si traduce "nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette"; in tale fase, infatti, al fine di tutelare il personale è stata prevista una rimodulazione dell'azione sul territorio con una conseguente contrazione.

Il risultato è che, al momento, i controlli sono attivati, in generale, in casi di particolare gravità e urgenza che impongano verifiche immediate in loco, ovvero per l'esecuzione d'indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria.

Di conseguenza, nella Nota n.149/2020, viene chiarito che i controlli in questione saranno circoscritti, pertanto, al rispetto di quanto previsto dal Protocollo 14 marzo 2020 – e successiva integrazione del 24 aprile 2020 – che discendano possibilmente "da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi".

Insomma, l'Ispettorato non prevede al momento un'attività di controllo a tappeto ma una più circoscritta, basata su una programmazione delle ispezioni che "comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria"; proprio la programmazione, si sottolinea ancora nella nota, dovrà avvenire "…in ragione delle condizioni/possibilità sussistenti nei contesti locali, nel segno di ogni consentita disponibilità alla collaborazione istituzionale che, in ogni caso, non potrà prescindere da un necessariamente stretto coordinamento operativo, in primo luogo per la condivisione, tra gli enti compartecipi, dall'attuazione delle doverose cautele per la sicurezza del personale".

A quanto sembra di capire, quindi, l'attivazione degli Ispettorati territoriali del lavoro (I.T.L.) dovrebbe avvenire su sollecitazione dell'autorità prefettizia, che consentirà il necessario coordinamento operativo delle attività da svolgere sul territorio provinciale.

Indirizzi ispettivi generali

Per quanto riguarda, poi, gli indirizzi ispettivi, nelle linee guida allegate alla Nota n.149/2020, viene precisato che i controlli saranno circoscritti alla sola verifica del rispetto di quanto previsto dal citato Protocollo 14 marzo 2020, e pianificati creando delle liste d'imprese da sottoporre a ispezione, dando priorità alle segnalazioni pervenute, le richieste d'intervento e le informazioni detenute dagli Ispettorati territoriali.

Inoltre, i controlli saranno programmati sulla base di un criterio di suddivisione degli accertamenti che "preveda in ogni caso il coinvolgimento degli Ispettorati territoriali per le sole realtà a rischio biologico generico e delle A.S.L. per quelle a rischio specifico (RSA, Centri di accoglienza, ecc.)".

Di conseguenza, gli ispettori dell'INL si dovrebbero concentreranno solo sulle attività diverse da quelle nelle quali il contagio da COVID-19 rappresenta un rischio biologico specifico; quindi, ad esempio, le attività commerciali, le attività industriali e artigianali in genere, gli uffici, etc.

I controlli avranno a oggetto le attività consentite in quanto comprese nell'elenco dei codici ATECO di cui agli allegati del D.P.C.M. 10 aprile 2020, con esclusione quindi – fatte salve specifiche motivate eccezioni – di quelli sulla prosecuzione dell'attività delle imprese che hanno richiesto la deroga, come pure di quelli sull'effettiva sospensione delle attività produttive con codice ATECO non autorizzato.

Ceck-list e tutele per il personale ispettivo

Come anticipato, inoltre, alla circolare è anche allegata una ceck-list contenente i punti di verifica; sostanzialmente riflette quanto previsto dal Protocollo 14 marzo 2020 – informazione e dovere di segnalazione del lavoratore; modalità d'ingresso in azienda; modalità di accesso dei fornitori; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; DPI; gestione degli spazi comuni aziendali; organizzazione aziendale; etc. – quindi, dovrebbe essere a breve aggiornata con le novità che sono state introdotte dal Protocollo integrativo 24 aprile 2020; è il caso, ad esempio, dell'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, che dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Si tratterà, quindi, di un controllo che verterà essenzialmente sul protocollo di sicurezza anti-contagio (PSA) adottato dal datore di lavoro, la sua conformità al Protocollo 14 marzo 2020, e la sua concreta attuazione, nel corso del quale il personale ispettivo potrà relazionarsi solo con i

soggetti necessari alla definizione degli accertamenti (dirigente o preposto responsabile della struttura o reparto da ispezionare, medico competente, RSPP, RLS).

Da osservare che nella Nota n.149/2020, sono previste anche una serie di misure di tutela dirette al personale ispettivo impegnato nei controlli; infatti, oltre all'obbligo di utilizzo dei DPI agli ispettori è raccomandato, ad esempio, di non utilizzare i mezzi pubblici per recarsi sul luogo dell'accertamento ma di utilizzare, viceversa, il proprio (uno per ciascun dipendente), limitando la durata degli accessi ispettivi allo stretto necessario e richiedendo all'azienda la produzione di documentazione solo via e-mail.

Desta molte perplessità, infine, la previsione che il sacchetto di plastica contenente le mascherine e guanti utilizzati degli ispettori "…verrà smaltito al termine del servizio, possibilmente da parte del datore di lavoro destinatario dell'accertamento".

Agenzia europea, pubblicate le nuove linee guida per affrontare l'emergenza da covid-19 nei luoghi di lavoro

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 aprile 2020)

Sul problema della gestione della safety nei luoghi di lavoro in questa situazione emergenziale determinata dalla pandemia da coronavirus, interviene ora anche l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (Eu-Osha).

Infatti, con la pubblicazione di "Covid-19: guidance for the workplace", l'Agenzia ha fornito una serie articolata di linee guida destinate ai contesti lavorativi non sanitari che, come emerge dal comunicato del 16 aprile 2020, vanno ad affiancarsi alle indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), agenzia sorella dell'Eu-Osha, che sta seguendo da vicino la diffusione del coronavirus e sta pubblicando aggiornamenti e risorse sul proprio sito istituzionale.

Si tratta, quindi, di un documento molto importante in quanto da un lato esprime una serie d'indirizzi generali per affrontare l'emergenza in atto nei luoghi di lavoro, mentre dall'altro tenta di favorire un approccio uniforme sulla questione a livello europeo, sulla base delle indicazioni espresse da diverse organizzazioni scientifiche internazionali e, in particolare, delle linee guida Getting your workplace ready for COVID-19 del 23 febbraio 2020 della World health organization (Who).

Sono diversi i temi che sono affrontati, di cui diversi a dire il vero già hanno trovato delle specifiche risposte da parte del Governo italiano nei diversi decreti che si stanno man mano succedendo in base all'evolversi della situazione interna, ma ciò non sminuisce l'importanza di tale documento che, al contrario, diventa un valido strumento gestionale per i datori di lavoro.

Il piano di emergenza e di continuità operativa

La nuova guida dell'Agenzia, infatti, oltre a ricostruire la "storia" dello sviluppo della pandemia e il quadro generale delle conoscenze scientifiche e delle misure di prevenzione da attuare, si rivolge ai datori di lavoro sollecitandolo a elaborare un piano di emergenza e di continuità operativa, ossia un documento per preparare l'organizzazione alla possibilità di un focolaio di Covid-19 nei suoi luoghi di lavoro.

Il piano dovrebbe anche prevedere come l'attività può proseguire pur se un numero significativo di lavoratori, appaltatori e fornitori non è in grado di raggiungere la sede, a causa di restrizioni locali sui viaggi o perché sono malati.

Si tratta, quindi, di un piano che sembra avere una dimensione più ampia rispetto ai protocolli di sicurezza anti-contagio (Psa) previsti da ultimo dal Dpcm 10 aprile 2020, in quanto al datore di lavoro viene chiesto anche di analizzare le varie situazioni che possono avere ricadute sull'operatività aziendale.

La questione della valutazione dei rischi

Un capitolo a parte è dedicato alla delicata questione della valutazione dei rischi. L'Agenzia ritiene che le misure di prevenzione adottate «dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

Poiché, come accennato, le linee guida in questione sono rivolte alle attività non sanitarie sembra, quindi, che l'Agenzia abbia seguito un'interpretazione estensiva in merito al campo di applicazione della disciplina europea in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in quanto sembra di capire che, essendo il Covid-19 un agente biologico, anche in questi casi il datore dovrebbe aggiornare la valutazione dei rischi.

Ciò conferma ancora di più l'urgenza di un intervento istituzionale per chiarire questo aspetto; finora, infatti, una posizione difforme è stata assunta in merito da alcune Regioni, come il Veneto, e dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 13 marzo 2019, numero 89, rivolta però ai propri uffici, ma è fortemente auspicabile una presa di posizione in merito a livello nazionale, anche per evitare comportamenti difformi nelle attività ispettive a livello locale.

Le altre misure

Nel documento, inoltre, l'Agenzia riporta una serie d'indicazioni sia su come trattare i casi sospetti o confermati di Covid-19 sui luoghi di lavoro, ma anche sull'uso delle mascherine, consigliando una distanza di sicurezza di sicurezza di almeno 2 metri.

Inoltre, viene suggerita anche la protezione dei lavoratori a contatto con il pubblico tramite schermi, in modo da prevenire il contatto con le particelle sospese nell'aria.

Coronavirus, nuove regole per la sicurezza nei cantieri nella Fase 2

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 27 aprile 2020)

Siglato il 24 aprile - dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL - il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.

Il documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi.

Nel nuovo Protocollo vengono fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell'Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori. Sono inoltre previste verifiche dell'adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l'Ispettorato del Lavoro e l'Inail.

Le regole principali che i datori di lavoro devono adottare nei cantieri riguardano:
- l'informazione sugli obblighi nel cantiere;

- i dispositivi di protezione individuale;

- le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;

- la pulizia e l'igiene del cantiere;

- la gestione degli spazi camuni (mense, spogliatoi);

- l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni);

- la gestione di una persona sintomatica in cantiere;

- l'esclusione dalle penali per ritardi nei lavori.

Dal 27 aprile possono riprendere l'attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria, solo se in condizione di rispettare il nuovo Protocollo, inviando una comunicazione ai Prefetti.

Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Governo fisserà al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo decreto legge di fine aprile.

Rassegna di normativa

(G.U. 4 maggio 2020, n. 113)

Sicurezza

PRESIENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 aprile 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02084)
(G.U. 6 aprile 2020 n. 91)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 aprile 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. (20A02104)
(G.U. 6 aprile 2020 n. 91)

PRESIENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 5 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 660). (20A02105)
(G.U. 7 aprile 2020 n. 92)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 9 aprile 2020
Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9). (20A02167)
(G.U. 10 aprile 2020 n. 96)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2 (20A02130)
(G.U. 10 aprile 2020 n. 96)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 3 (20A02131
(G.U. 10 aprile 2020 n. 96)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)
(G.U. 11 aprile 2020 n. 97)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02133)
(G.U. 14 aprile 2020 n. 98)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (20A02116)
(G.U. 14 aprile 2020 n. 98)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A02150)
(G.U. 16 aprile 2020 n. 100)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 6 febbraio 2018. (20A02155)
(G.U. 17 aprile 2020 n. 101)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A02156)
(G.U. 18 aprile 2020 n. 102)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro. (20A02256)
(G.U. 21 aprile 2020 n. 104)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 663). (20A02260)
(G.U. 22 aprile 2020 n. 105)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664). (20A02261)
(G.U. 22 aprile 2020 n. 105)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315)
(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 665). (20A02333)
(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 666). (20A02331)
(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 667). (20A02332)
(G.U. 24 aprile 2020 n. 107)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)
(G.U. 27 aprile 2020 n. 108)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 26 aprile 2020
Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353)
(G.U. 27 aprile 2020 n. 108)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 26 aprile 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02393)
(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 aprile 2020
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6057. (Ordinanza n. 662). (20A02287)
(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 aprile 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 669). (20A02356)
(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129
Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (20A02355)
(G.U. 28 aprile 2020 n. 109)

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045)
(G.U. 29 aprile 2020 n. 110, S.O., n. 16)

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046)
(G.U. 30 aprile 2020 n. 111)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 aprile 2020
Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. (20A02444)
(G.U. 2 maggio 2020 n. 112)

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing **-** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende **-** Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.